

Differenze tra incassi elettronici e ammontare delle fatture/corrispettivi: la comunicazione dell'Agencia delle Entrate

17 OTTOBRE 2023 | N. 59

di Centro studi fiscale Seac

In questa informativa...

Si analizza il contenuto del **Provvedimento 3 ottobre 2023** con il quale l'Agencia delle Entrate ha previsto la predisposizione di una comunicazione in presenza di differenze tra l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili e l'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi in uno stesso periodo.

La comunicazione di anomalia dell'Agencia delle Entrate

In un'ottica di collaborazione tra fisco e contribuente e al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea, l'Agencia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, Legge n. 190/2014, in presenza di anomalie riscontrate, a seguito di determinati controlli, invia al contribuente specifiche comunicazioni al fine di consentire allo stesso di correggere la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso ed usufruire, pertanto, di una riduzione delle sanzioni.

A tal proposito l'Agencia delle Entrate, con **Provvedimento 3 ottobre 2023**, ha previsto la predisposizione di una **comunicazione** per la **promozione dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle **differenze tra**:

- **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere** effettuate con strumenti di **pagamento elettronico**, comunicate telematicamente all'Agencia delle Entrate dagli istituti di credito (art. 22, comma 5, D.L. n. 124/2019);
- **i dati fiscali delle fatture elettroniche** emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015) e verso le Pubbliche amministrazioni (art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007);
- **i dati dei corrispettivi giornalieri** memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agencia delle Entrate (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015).



In particolare, l'Agencia delle Entrate trasmette tale comunicazione al domicilio digitale del contribuente qualora, a seguito dei citati controlli, risulti che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili (incassi tramite POS) è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

I dati messi a disposizione del contribuente

La **comunicazione**, oggetto dell'anomalia riscontrata, **contiene i seguenti dati**:

- codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;

- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Ulteriori dati messi a disposizione

La comunicazione, (che come si dirà in seguito è consultabile anche nell'area riservata del cassetto fiscale) contiene **ulteriori informazioni**, vale a dire:

- a) l'elenco dei **mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia**, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- b) l'**ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici**, al netto di eventuali storni;
- c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.L. n. 124/2019);
- e) gli **identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti**.

Modalità di invio delle comunicazioni

Come anticipato l'**Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale** dei singoli contribuenti; la stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio, analizzate in precedenza, sono inoltre consultabili nel c.d. "**Cassetto fiscale**" all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "**Consultazione**", area "**Fatture elettroniche e altri dati IVA**".

Attività del contribuente a seguito della comunicazione

Il contribuente, a seguito di tale comunicazione, può:

- **richiedere informazioni** o **segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze** non conosciuti dall'Agenzia stessa;
- **regolarizzare** eventuali errori od omissioni **mediante l'istituto del ravvedimento operoso** e beneficiare della riduzione delle sanzioni.



*Il Provvedimento in commento fa specifico riferimento al **D.L. n. 131/2023, c.d. "Decreto Energia"** che, come vedremo, permette di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso in presenza di una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023.*

Certificazione corrispettivi e ravvedimento Decreto energia

Con **Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 131/2023**, c.d. "Decreto Energia", sono state introdotte misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.



Tra le misure contenute nel Decreto si segnala lo stimolo al ravvedimento in presenza di **violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi commesse tra l'1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023**.

In particolare il Decreto, all'**art. 4**, dispone che:



"1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"

In sostanza viene prevista la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso in presenza di una o più **violazioni** in materia di certificazione dei corrispettivi **commesse nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023**.



Sarà possibile, infatti, **rimuovere tali violazioni**, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento applicando la riduzione delle sanzioni dovute, **anche qualora siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, ma a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento**.

La regolarizzazione dovrà avvenire **entro il 15 dicembre 2023**.

Si tratta in particolare di **violazioni** indicate ai **commi 2-bis e 3, art. 6, D.Lgs. n. 471/1997**, riferite a:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero nella **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri**;
- **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione** o di omessa verifica periodica del **Registratore Telematico**;
- **mancata emissione di ricevute fiscali, documenti commerciali o documenti di trasporto** o emissione con **importi inferiori a quelli reali**;
- **omessa annotazione nel registro dei corrispettivi** in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico.

Così come disposto dal successivo comma 2, art. 4, Decreto Energia, **le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997**.

Si tratta nello specifico della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese prevista in caso di accertamento nel corso del quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento commerciale compiute in giorni diversi.

Criticità rilevate

Nei primi giorni successivi alla ricezione delle lettere di compliance sono state rilevate alcune **criticità** che possono comportare al contribuente un notevole disagio:

- **duplicazione** o addirittura **triplicazione** delle **transazioni** avvenute con **POS**;
- **disallineamento** tra data di riferimento dei **corrispettivi** e data di incasso comunicata dall'Istituto di credito;
- **assenza** di **obbligo** di **certificazione** del **corrispettivo**;
- **emissione** della **fattura cartacea** anziché di quella elettronica via SDI.

Comunicazioni dei pagamenti POS con importi errati (duplicazione e/o triplicazione degli incassi)



A conferma della prima criticità, l'Agenzia delle Entrate, con **Comunicato stampa 11 ottobre 2023** ha reso noto di aver ricevuto alcune **segnalazioni**, da parte di contribuenti e intermediari, dalle quali è emerso che **alcuni operatori finanziari**, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS), **hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate**.

L'Agenzia evidenzia come sia venuta a conoscenza di queste anomalie solo dopo l'invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.

Tali errori, infatti, si precisa nel comunicato, non sono riferibili all'operato dell'Amministrazione finanziaria, ma si tratta di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabili neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati.



L'Agenzia rende noto che **si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi** e che nei prossimi giorni **invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance** che riportano dati sbagliati.

Altre anomalie riscontrabili

Un'altra discrepanza tra corrispettivi e incassi POS può essere dovuta ai giorni di ritardo con cui l'Istituto di credito rende effettivo l'incasso POS (valuta incasso). Questo disallineamento nell'ambito di un mese potrebbe essere poco significativo, ma si possono verificare casi di discordanza.

Inoltre, come previsto dall'art. 2, D.P.R. n. 696/1996 vi sono **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale**.

Considerando i diversi casi in cui i soggetti sono esonerati dall'obbligo di emissione del documento commerciale ed al conseguente invio dei corrispettivi giornalieri, l'Agenzia delle Entrate potrebbe riscontrare delle anomalie e delle differenze tra l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili (incassi tramite POS) e l'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate da fatture elettroniche o dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

Si pensi al **rivenditore di giornali e tabacchi**: per la cessione di sigarette e giornali quotidiani non è prevista l'emissione di documento commerciale, tuttavia il pagamento può essere effettuato tramite POS.

Analogha situazione potrebbe verificarsi in caso di vendita di valori bollati (si pensi alle marche da bollo acquistate per gli atti giudiziari). Anche in questo caso il rivenditore rilascia un'attestazione di vendita, ma non ha l'obbligo di emettere documento commerciale ed il pagamento può comunque avvenire tramite pagamenti elettronici.

In questi casi, pertanto, potrebbe verificarsi che l'**ammontare dei pagamenti elettronici mensili** (incassi tramite POS) risulti **superiore all'ammontare complessivo** dei **corrispettivi telematici** trasmessi nello stesso periodo. Infine vi sono quei **soggetti che potevano ancora emettere fattura cartacea** (si pensi ai contribuenti forfettari) oppure a **coloro che hanno/avevano il divieto di emettere fattura elettronica** (si pensi agli studi medici). Su questo punto, tuttavia, non è chiaro se l'Agenzia delle Entrate abbia operato un'esclusione soggettiva dalla comunicazione di compliance.

Pur comprendendo l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate di contrasto all'evasione, si evidenzia che **la verifica** di queste comunicazioni **richiede notevole tempo**, soprattutto per quei soggetti non strutturati (in contabilità semplificata) e si sottolinea il disagio dei contribuenti che in molti casi, probabilmente, si devono confrontare con delle comunicazioni errate.